

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 luglio 2019, n. 1360

Protocollo d'intesa per la tutela della disabilità dei pazienti oncologi pugliesi tra la Regione Puglia e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Assente il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal responsabile P.O. della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" e confermate dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

Visto:

- Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, comma 1, prevede che "Le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni";
- l'art. 117, comma 3, della Carta Costituzionale Italiana statuisce che nelle materie di competenza concorrente, tra cui la «tutela della salute», spetta allo Stato la determinazione dei «principi fondamentali» mentre alle Regioni è ascritta la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali (art. 117, comma 4);
- l'art. 6, comma 3-bis, della D.L. 10 gennaio 2006 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006 n.80, stabilisce che *"l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295 ovvero dall'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295 di sospendere gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti"*;
- l'art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedeva la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificare con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994 e che ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;
- il Regolamento regionale n. 7/2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata definita la rete ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, la n. 221, che ha approvato il modello organizzativo e i principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese e con deliberazione della stessa Giunta Regionale si prendeva atto della nomina dei Coordinatori Operativi Dipartimentali e dei componenti la Consulta Oncologica Regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20/02/2018 che ha approvato il documento avente ad oggetto: "Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) - Presa d'atto della nomina dei coordinatori Operativi Dipartimentali, dei componenti della Consulta Oncologica Regionale, dei Componenti della Consulta oncologica regionale, dei componenti dei Gruppi di patologia Interdisciplinari e deirunità di Coordinamento";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/05/2018 che ha approvato il documento avente ad oggetto: "Istituzione della Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante - Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia (Rep. Atti n. 185/CSR del 18/12/2014)".

Atteso che:

- l'INPS eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti con patologie oncologiche che ne hanno diritto;

- l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei clinici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare i medici oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il "certificato oncologico introduttivo";
- l'INPS, nell'anno 2012, ha emanato proprie "Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti" (pubblicate sul sito intranet INPS - Coordinamento medico legale) le quali, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);
- per i pazienti oncologici e per l'avvio del processo di accertamento del loro stato di invalidità l'Istituto, a partire dal settembre 2013, ha "rilasciato" in procedura telematizzata il "**certificato oncologico introduttivo**", la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura il malato;
- la regolare compilazione del certificato oncologico introduttivo da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali)

Considerato che:

- il "**certificato oncologico introduttivo**", permette di velocizzare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti atteso che la sua attenta e regolare compilazione, da parte degli oncologi, permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, eludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);
- i pazienti oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, potranno beneficiare così non solo dell'immediata attivazione dell'iter per l'accertamento dell'invalidità civile ma anche della gratuità del "**certificato oncologico introduttivo**" ottenendo, così, un risparmio in termini economici ma anche di disagio per l'attivazione del predetto iter accertativo;

Alla luce di quanto sopra esposto, la Regione Puglia intende sottoscrivere con l'INPS il protocollo, di cui in allegato, già condiviso dalla Direzione generale del predetto Istituto e dal Dipartimento "Promozione della Salute, del Benessere sociale e Sport per tutti", al fine di regolare e sviluppare l'attività di collaborazione necessaria per semplificare le procedure di accesso all'accertamento dell'invalidità per i pazienti oncologici e per la concessione dei conseguenti benefici.

Le Associazioni dei pazienti oncologici nel percorso assistenziale, complessivamente inteso, rivestono un ruolo fondamentale. Per questo motivo, considerata l'attenzione che la Regione Puglia rivolge, tra l'altro, alla Rete Oncologica Pugliese, ha inteso dare priorità, su sollecitazione anche delle associazioni, alla predisposizione del protocollo d'intesa per la tutela della disabilità dei pazienti oncologici pugliesi, in condivisione con l'INPS. La Regione Puglia si riserva, altresì, di avviare un confronto con le associazioni dei pazienti oncologici, a seguito di sottoscrizione del protocollo in questione, al fine di conseguire l'obiettivo della riduzione del disagio dell'utenza.

Inoltre, il protocollo dovrà essere altresì sottoscritto dai Legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere in cui insistono gli Ospedali di seguito elencanti:

- Azienda Ospedaliero Consorziale Policlinico di Bari;
- Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia;
- IRCCS "Giovanni Paolo II di Bari"

- IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte;
- Ospedale "V. Fazzi" di Lecce;
- Ospedale "Perrino" di Brindisi;
- Ospedale "Moscati" di Taranto;
- Ospedale "San Paolo" di Bari;
- Ospedale "Dimiccoli" di Barletta;
- Ospedale "Teresa Maselli" di San Severo

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il documento avente ad oggetto: "Protocollo d'intesa per la tutela della disabilità dei pazienti oncologi pugliesi", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente;
 - viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile P.O. e dal Dirigente di Sezione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare il documento avente ad oggetto: "Protocollo d'intesa per la tutela della disabilità dei pazienti oncologi pugliesi", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta," all'INPS, ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS pubblici;
3. di stabilire la pubblicazione sul B.U.R.P.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE

PROTOCOLLO D'INTESA**PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ DEI PAZIENTI ONCOLOGI PUGLIESI**

Tra

La **Regione Puglia** (di seguito denominata "Regione"), con sede in Bari, C.F. 80017210727, rappresentata dal Presidente Dott. Michele Emiliano,

e

Le **strutture sanitarie pugliesi** di seguito indicate, rappresentate dai rispettivi Direttori Generali: Asl di Bari, BT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, Aziende Ospedaliere Universitarie Policlinico di Bari e "OO.RR." di Foggia, IRCCS pubblici "Giovanni Paolo II" di Bari e "De Bellis" di Castellana Grotte nelle persone di

e

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS", o "Istituto"), con sede in Roma, C.F. 80078750587, rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico,

di seguito rappresentate come le Parti,

Premesso che:

- Il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., all'art. 2, comma 1, prevede che "Le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unità sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni";
- L'art. 117, comma 3, della Carta Costituzionale Italiana statuisce che nelle materie di competenza concorrente, tra cui la «tutela della salute», spetta allo Stato la determinazione dei «principi fondamentali» mentre alle Regioni è ascritta la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari e sociali (art. 117, comma 4);
- L'INPS eroga prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti con patologie oncologiche che ne hanno diritto;
- l'art. 6, comma 3-bis, della D.L. 10 gennaio 2006 n.4, convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006 n.80, stabilisce che "l'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n.295 ovvero dall'art.4 della legge 5 febbraio 1992, n.104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta



salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'art. 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n.295 di sospendere gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti";

- l'art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedeva la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificata con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994 e che ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;
- l'INPS, nell'anno 2012, ha emanato proprie "Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti" (pubblicate sul sito intranet INPS - Coordinamento medico legale) le quali, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);
- inoltre, per i pazienti oncologici e per l'avvio del processo di accertamento del loro stato di invalidità l'Istituto, a partire dal settembre 2013, ha "rilasciato" in procedura telematizzata il "**certificato oncologico introduttivo**", la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura il malato;
- la regolare compilazione del certificato oncologico introduttivo da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);
- l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei clinici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare i medici oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il "certificato oncologico introduttivo";
- Al fine di realizzare quanto previsto nel presente Protocollo, te Parti si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come emendato dal decreto legislativo n. 101/2018, e nel Regolamento UE 2016/679, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato che:

- il "**certificato oncologico introduttivo**", permette di velocizzare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti atteso che la sua attenta e regolare compilazione, da parte degli oncologi, permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza



delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, eludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);

- i pazienti oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, potranno beneficiare così non solo dell'immediata attivazione dell'iter per l'accertamento dell'invalidità civile ma anche della gratuità del "**certificato oncologico introduttivo**" ottenendo, così, un risparmio in termini economici ma anche di disagio per l'attivazione del predetto iter accertativo;

Vista la normativa secondaria regionale in materia:

- Regolamento regionale n. 7/2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata definite la rete ospedaliera, in attuazione del D.M. n. 70/2015;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 23 febbraio 2017, la n. 221, che ha approvato il modello organizzativo e i principi generali di funzionamento della Rete Oncologica Pugliese e con deliberazione della stessa Giunta Regionale si prendeva atto della nomina dei Coordinatori Operativi Dipartimentali e dei componenti la Consulta Oncologica Regionale;
- deliberazione di Giunta regionale n. 192 del 20/02/2018 che ha approvato il documento avente ad oggetto: "Rete Oncologica Pugliese (R.O.P.) - Presa d'atto della nomina dei coordinatori Operativi Dipartimentali, dei componenti della Consulta Oncologica Regionale, dei Componenti della Consulta oncologica regionale, dei componenti dei Gruppi di patologia interdisciplinari e dell'Unità di Coordinamento".
- deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 22/05/2018 che ha approvato il documento avente ad oggetto: "Istituzione della Breast Unit network - Centri pugliesi di senologia: definizione dei criteri organizzativi di funzionamento e monitoraggio ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18/12/2014 recante - Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di Senologia (Rep. Atti n. 185/CSR del 18/12/2014)".

Tanto premesso, considerato e visto

le parti come rappresentate concordano di regolare e sviluppare l'attività di collaborazione necessaria per semplificare le procedure di accesso all'accertamento dell'invalidità per i pazienti oncologici e per la concessione dei conseguenti benefici, nei termini seguenti.

Art. 1 - Finalità del protocollo

La collaborazione tra le Parti è finalizzata alla tutela della disabilità da patologie oncologiche dei pazienti in cura o ricoverati presso le Strutture Sanitarie Pugliesi firmatarie del presente protocollo, con riferimento alle domande di prestazioni in materia assistenziale, erogabili dall'INPS.



Art. 2 - Impegni delle parti

La Regione Puglia indica all'INPS le seguenti strutture ospedaliere regionali, specializzate in malattie oncologiche, garantendo la piena collaborazione delle stesse, perché con queste ultime l'Istituto avvii le procedure necessarie per la formazione dei medici oncologi, dipendenti, all'uso della procedura telematica per il rilascio del certificato oncologico introduttivo rilasciando ai medesimi medici e al termine della formazione, l'apposito PIN per l'accesso alla procedura telematica:

- Azienda Ospedaliero Consorziata Policlinico di Bari;
- Azienda Ospedaliera "OO.RR." di Foggia;
- IRCCS "Giovanni Paolo II di Bari"
- IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte;
- Ospedale "V. Fazzi" di Lecce;
- Ospedale "Perrino" di Brindisi;
- Ospedale "Moscati" di Taranto;
- Ospedale "San Paolo" di Bari;
- Ospedale "Dimiccoli" di Barletta;
- Ospedale "Teresa Maselli" di San Severo

La Regione Puglia, unitamente alle aziende ed Istituti che sottoscrivono il presente atto, si impegnano a sensibilizzare i medici oncologi propri dipendenti affinché partecipino all'iniziativa volta alla certificazione, a titolo gratuito, tramite il modello "certificato introduttivo oncologico" già previsto nelle procedure informatiche INPS, dello stato di malattia oncologica del paziente che hanno in cura. L'INPS si impegna a programmare ed effettuare presso le Aziende ed Istituti coinvolti, con proprio personale medico e amministrativo, una giornata di formazione dedicata a fornire informazioni sull'uso della specifica procedura telematica in favore dei medici oncologi in servizio presso i citati ospedali e dallo stesso individuati come operatori del "certificato oncologico introduttivo". Al termine della giornata formativa, l'INPS si impegna, altresì, a fornire ai medici oncologi interessati all'iniziativa, un apposito PIN per l'accesso alla procedura telematica esistente.

L'INPS si riserva di effettuare controlli periodici sull'utilizzo della procedura telematica, effettuabile esclusivamente da medici e nei confronti di pazienti delle strutture sanitarie presso cui prestano servizio.

Il presente protocollo si applica ai pazienti assistiti dalle strutture sanitarie individuate nell'ambito della Rete Oncologica Puglia.

L'IRCCS oncologico "Giovanni Paolo II", in qualità di UCOR nell'ambito della Rete Oncologica Pugliese, svolge il ruolo di coordinamento.



Art. 3 - Referenti della collaborazione

Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente protocollo ciascuna parte individuerà i propri responsabili.

I riferimenti relativi ai Responsabili delle singole strutture ospedaliere saranno oggetto di apposito scambio di note tra Regione Puglia e INPS.

Art. 4 - Adempimenti in materia di dati personali

Al fine dello svolgimento di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento generale sulla Protezione dei dati - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e nel decreto legislativo n.196/2003, così come emendato dal decreto legislativo n.101/2018, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 - Oneri

Dal presente Protocollo non derivano per i soggetti firmatari oneri conseguenti all'attuazione.

Art. 6 - Durata

Il Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione dell'ultimo firmatario, con validità per un periodo di 18 mesi, e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note via PEC.

L'eventuale recesso di una delle strutture sanitarie, dovrà essere comunicata a mezzo PEC con un preavviso minimo di un mese e non incide sul Protocollo nel suo insieme, fatto salvo il recesso della Regione Puglia o dell'INPS che comportano la immediata perdita di efficacia del Protocollo.

Per la Regione Puglia

Per l'INPS



I Legali rappresentati di:

Asl di Bari

Asl BT

Asl Brindisi

Asl Foggia

Asl Lecce


Asl Taranto

A.O. Policlinico di Bari

A.O. "OO.RR." di Foggia

IRCCS pubblici "Giovanni Paolo II" di Bari

IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte



Il presente allegato si compone
di n. 6 (sei) fogli
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)

